

- 6) Se la menzionata disposizione della direttiva in parola debba essere interpretata nel senso che, qualora la legislazione di uno Stato membro non equipari l'unione registrata al matrimonio sotto tutti i punti di vista, tale unione non conferisce in nessun caso lo status di familiare, neppure in considerazione dell'articolo 37 della direttiva.
- 7) Se la menzionata disposizione della direttiva in parola debba essere interpretata nel senso che l'equiparazione al matrimonio deve comprendere qualsiasi situazione o conseguenza giuridica. Qualora non occorra che l'equivalenza sia completa, sotto quali aspetti i due status debbano essere identici in ogni caso.
- 8) Se, ai fini dell'applicabilità della menzionata disposizione della direttiva in parola, rilevi o possa rilevare il fatto che la legislazione di uno Stato membro operi una distinzione tra la nozione di iscrizione («bejegyzés») e quella di registrazione («regisztráció») o le usi indistintamente.
- 9) Se l'articolo 37 della direttiva debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale dev'essere considerata più favorevole ai sensi di tale articolo qualora non preveda che le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Sala Tercera Contencioso-Administrativo (Spagna) il 14 ottobre 2014 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) e a./Administración del Estado e a.

(Causa C-470/14)

(2015/C 007/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo, Sala Tercera Contencioso-Administrativo

Parti

Ricorrenti: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) e Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

Resistenti: Administración del Estado, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes y Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) e Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29⁽¹⁾ un sistema di equo compenso per le copie private che, prendendo come base di valutazione il pregiudizio effettivamente provocato, è finanziato tramite il bilancio generale dello Stato, senza che sia quindi possibile garantire che il costo di detto compenso sia sopportato dagli utenti di copie private.

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia conforme all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 il fatto che l'importo totale destinato dal bilancio generale dello Stato all'equo compenso per le copie private, pur essendo calcolato sulla base del pregiudizio effettivamente provocato, debba essere fissato entro i limiti di bilancio stabiliti per ogni esercizio.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 20 ottobre 2014 — Comune di Cropia-Attica/Ministro dell'Ambiente, dell'Energia e del Cambiamento Climatico

(Causa C-473/14)

(2015/C 007/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Comune di Cropia-Attica

Resistente: Ministro dell'Ambiente, dell'Energia e del Cambiamento Climatico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il Piano Regolatore di un agglomerato urbano metropolitano, che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di un'area più vasta dell'agglomerato, delineando, specificamente, tra i suoi obiettivi particolari, la protezione dei massicci montuosi ivi circostanti nonché il blocco dell'espansione urbanistica, costituisca oppure no un piano idoneo a consentire alla competente autorità amministrativa di non sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica prevista dall'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE ⁽¹⁾ (GU L 197), come interpretato nella sentenza della Corte dell'Unione europea del 22 marzo 2012, C-567/10, *Inter Environnement Bruxelles e a.*, punto 42, un piano successivamente adottato con decreto sulla base di un'autorizzazione prevista dalla legge, che ha integrato il suddetto piano regolatore e che ha istituito zone di protezione per uno dei massicci montuosi summenzionati e gli usi e le attività ivi consentite con lo scopo di specificare ed attuare gli obiettivi della protezione dei massicci montuosi e il blocco dell'espansione urbana.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, ci si domanda se, nel caso in cui al momento dell'adozione di un piano di specificazione nell'ambito di una serie gerarchica di atti di pianificazione territoriale non era stata effettuata la valutazione ambientale strategica prevista dalla direttiva 2001/42/CE come menzionata alla questione sub 1, si renda necessario oppure no effettuare tale valutazione in occasione dell'adozione, rientrante nell'ambito di applicazione temporale della direttiva, di un atto di specificazione di detto piano.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione sub 2, ci si domanda se un decreto — contenente le disposizioni relative a misure di protezione, attività e agli usi consentiti in una zona compresa nella componente nazionale della rete NATURA come SIC (Sito di Importanza Comunitaria), ZSC (Zona Speciale di Conservazione) e ZPS (Zona di Protezione Speciale), e anche se mediante tali disposizioni vengono introdotte un regime di protezione assoluta della natura che consente solamente l'installazione di impianti antincendio, la gestione forestale e i percorsi escursionistici, non risulta tuttavia dagli atti preparatori all'adozione di tali disposizioni che siano stati presi in considerazione gli obiettivi della conservazione di tali zone, ossia le particolari caratteristiche ambientali in base alle quali sono state scelte a far parte della rete NATURALE; in un caso in cui sulla base delle stesse disposizioni, continuano a sussistere, nella zona di cui trattasi, usi ormai non più consentiti per il solo fatto che erano compatibili con il regime di protezione precedente — possa essere considerato oppure non un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾ (GU L 206), prima dell'adozione del quale non sussisteva l'obbligo di effettuare la valutazione strategica ambientale, secondo il combinato disposto di tale articolo con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/42/CE menzionata supra.